

36653/15

53



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giovanni Conti	- Presidente -	Sent. n. sez. 638
Giorgio Fidelbo	- Relatore -	PU - 7/5/2015
Stefano Mogini		R.G.N. 53102/14
Angelo Capozzi		
Benedetto Paternò Raddusa		

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

~~Mario Maria~~, nato a ~~Milano~~ (~~Torino~~) il ~~19/11/1948~~
avverso la sentenza del 9 giugno 2014 emessa dalla Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del 27 maggio 2010 con cui il G.u.p. del Tribunale di Novara aveva condannato ~~Stefano Maria~~ alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine al reato di calunnia, per avere accusato falsamente, con denuncia del 17.2.2009, l'agente della Polstrada ~~Giuseppe~~ di violenza, percosse e abuso di ufficio.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto sussistente il reato, escludendo che l'ammannimento dell'imputato, ad opera dell'agente, potesse considerarsi atto arbitrario, in quanto giustificato dal contesto in cui è avvenuto e dall'esigenza di bloccare ~~il soggetto~~ che si dimenava vistosamente all'interno dei locali della sezione della Polstrada.

2. L'avvocato Stefano Bottacchi, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione.

Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 368 c.p., in quanto la denuncia presentata dall'imputato non contiene alcun riferimento a reati addebitati al poliziotto, ma solo una descrizione dei fatti, in cui evidenzia di essere stato ammanettato dopo essersi recato presso la sezione della Polstrada per denunciare un'aggressione subita.

Con gli altri due motivi assume la mancanza dell'elemento soggettivo della calunnia, dal momento che l'imputato, tenuto conto del trattamento subito presso la sede della Polizia stradale di ~~Montepulciano~~, dove si era recato per denunciare un'aggressione subita e dove, invece, era stato ammanettato, ha presentato la denuncia senza avere la consapevolezza dell'innocenza del denunciato. Peraltro, il ricorrente lamenta la mancata motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato.

Con l'ultimo motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Secondo la pacifica linea interpretativa dettata da questa Corte, perché si realizzi il dolo di calunnia è necessario che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, che può ritenersi integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo, costituito dalla sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato, ed il momento volitivo, ossia la intenzionalità dell'incolpazione (tra le tante cfr., Sez. 6, n. 17992 del 02/04/2007, dep. 10/05/2007, Rv.

236448). Si è inoltre precisato che la piena consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza della persona accusata è esclusa quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, dep. 18/07/2012, Rv. 253254; Sez. 6, n. 46205, del 06/11/2009, Rv. 245541; Sez. 6, n. 27846 del 10/06/2009, Rv. 244421; Sez. 6, n. 3964 del 06/11/2009, Rv. 245849).

3.2. Nel caso in esame, l'imputato ha presentato una denuncia in cui ha rappresentato quanto accaduto presso la Sezione della Polizia Stradale di ~~Alzano~~, lamentando "un trattamento irrispettoso" per essere stato ammanettato. La sentenza impugnata ha confermato la sussistenza del reato di calunnia sottolineando che l'aver posto le manette all'~~Alzano~~ non può considerarsi un atto arbitrario, in quanto tale azione si sarebbe resa necessaria per "bloccare" l'imputato, dal momento che, oltre ad avere una "condotta provocatoria finalizzata a cercare uno scontro fisico", si "dimenava vistosamente".

In altri termini, la motivazione dei giudici di merito è orientata ad escludere l'arbitrarietà e l'illiceità del comportamento tenuto dall'agente ~~Alzano~~, ma trascura del tutto il profilo soggettivo del reato di calunnia, limitandosi ad affermare in modo apodittico che l'imputato fosse in malafede, in quanto consapevole dell'innocenza dell'agente.

Invero, da quanto emerge dallo stesso narrato della decisione impugnata e dal contenuto della denuncia ritenuta calunniosa risulta evidente che l'imputato non avesse la piena consapevolezza dell'innocenza del ~~Alzano~~, avendo considerato eccessivo l'ammanettamento in una situazione in cui egli non aveva commesso alcun reato e, anzi, si era presentato per denunciarne uno subito. Più precisamente, la denuncia di ~~Alzano~~ si è basata su una supposta illiceità del fatto, fondata su elementi oggettivi (ammanettamento), connotati da un margine di serietà tale da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi sulla illiceità della condotta subito. Situazione questa che avrebbe dovuto portare la Corte d'appello ad escludere la sussistenza del dolo.


Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso il 7 maggio 2015

Il Consigliere estensore
Giorgio Fidelbo



Il Presidente
Giovanni Conti

